

art. 91 dello Statuto, dal giorno della notifica della decisione adottata in seguito al reclamo.

2. La commissione giudicatrice di un concorso dispone di un ampio potere discrezionale e il merito dei suoi giudizi non può essere controllato dalla Corte. Cionondimeno la commissione giudicatrice deve procedere in base a criteri obiettivi e noti a ciascuno dei candidati e deve motivare adeguatamente le proprie decisioni. È questo il motivo per cui l'art. 1, n. 1, lett. e), dell'allegato III dello Statuto stabilisce che il bando di concorso, fissato dall'autorità che ha il potere di nomina, deve specificare fra l'altro, nel caso di concorso per esami, il tipo degli esami e la loro rispettiva valutazione.
3. Tenuto conto dell'importanza che l'assunzione mediante concorso ha per l'ulteriore carriera dei dipendenti, si deve vigilare attentamente sull'applicazione di criteri di valutazione obiettivi e uguali per tutti i candidati. Ne consegue che i candidati di un concorso hanno il diritto di aspettarsi che gli esami i quali si svolgano simultaneamente in luoghi diversi siano

perfettamente identici e devono inoltre essere informati in modo ufficiale e preciso dei risultati degli esami stessi. Qualora irritualità od errori avvenuti durante lo svolgimento di un concorso non possano essere riparati mediante ripetizione degli esami, di guisa che non rimane altra alternativa che il ricorso ad un correttivo al momento della valutazione dei lavori, questa compensazione dev'essere effettuata in modo non equivoco e l'interessato ha il diritto di essere informato dei criteri seguiti.

4. In caso di annullamento da parte della Corte della decisione con cui la commissione giudicatrice di un concorso generale, bandito per la costituzione di una riserva di assunzione, abbia negato ad un candidato l'iscrizione in un elenco di riserva, i diritti dell'interessato sono adeguatamente tutelati se la commissione giudicatrice e l'autorità che ha il potere di nomina riesaminano le loro decisioni e cercano una soluzione equa per il suo caso, senza che sia necessario modificare i risultati del concorso nel loro complesso o annullare le nomine effettuate in esito allo stesso.

Nella causa 144/82,

ARMELLE DETTI, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, con studio ivi, 18 A, rue des Glacis,

ricorrente,

contro

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. François Xavier Zwickert, direttore dell'amministrazione, in qualità d'agente, assistito

dall'avv. Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto nello studio dello stesso, 22, Côte d'Eich,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento della commissione giudicatrice del concorso CJ 49/79 relativo alla non iscrizione della ricorrente nell'elenco di riserva stenodattilografe C 3/C 2 dello stesso concorso e l'ammissione della ricorrente ad un posto della carriera C 3/C 2 con effetto dalla data della nomina come segretaria dattilografa,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori P. Pescatore, presidente di Sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini

cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti ed i mezzi e argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento

La ricorrente lavorava presso la Corte di giustizia come dattilografa in qualità di agente ausiliario dal 4 settembre 1979 al 31 ottobre 1980, in un primo tempo col

grado C VII/2, indi col grado C VI/1. Considerando poco soddisfacente la propria situazione di ausiliaria dattilografa, dava le dimissioni il 31 ottobre 1980. Essa si presentava indi candidata al concorso generale CJ 49/79, per la costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di segretarie stenodattilografe e dattilografe di lingua francese. Gli esami del concorso avevano luogo contemporaneamente a Bruxelles ed a Lussemburgo. Dalla decisione del presidente della

Corte 11 febbraio 1982, non contestata su questo punto, si desume che vi erano determinate differenze fra le procedure seguite nei due luoghi sopradetti, in quanto «solo una parte del testo scelto per l'esame di stenografia è stata dettata ai candidati partecipanti all'esame a Lussemburgo, mentre il testo è stato dettato per intero ai candidati convocati a Bruxelles», cioè il testo (in tutto 240 parole in 3 minuti) veniva dettato a Bruxelles col titolo (undici parole), mentre a Lussemburgo questo era stato omissso. Come conseguenza i candidati di Lussemburgo avevano avuto a disposizione più tempo di quelli che avevano sostenuto l'esame a Bruxelles. Per compensare lo svantaggio, la commissione giudicatrice del concorso decideva di valutare in modo più rigoroso i lavori effettuati a Lussemburgo, detrando dai voti assegnati un certo numero di punti.

La ricorrente, avendo partecipato al concorso a Lussemburgo, otteneva solo 19,5 su 40 punti, cioè le mancava mezzo punto per essere ammessa nell'elenco degli idonei del concorso per la carriera di stenodattilografa (carriera C 3/C 2). Il 12 dicembre 1980 la commissione giudicatrice depositava la relazione finale nella quale, secondo la convenuta, la ricorrente figurava nell'elenco degli idonei per le dattilografe (carriera C 5/C 4).

Con lettera 27 gennaio 1981 il direttore dell'amministrazione della Corte di giustizia informava la ricorrente che essa era iscritta nell'elenco di riserva del concorso, senza tuttavia precisare se vi compariva in qualità di stenodattilografa o di dattilografa. La ricorrente sostiene di non essere mai stata informata ufficial-

mente del risultato effettivo e quindi di aver avuto motivo di ritenere, almeno fino al luglio del 1981, di aver superato del pari l'esame di stenografia e di essere quindi iscritta nell'elenco di riserva per le stenodattilografe. La convenuta sostiene invece che la ricorrente sapeva perfettamente, almeno dall'aprile del 1981, di non aver superato l'esame di stenografia e di comparire solo nell'elenco di riserva per le dattilografe. Essa precisa che la ricorrente ne sarebbe stata informata in occasione di un colloquio telefonico dell'8 aprile 1981, confermato con lettera del direttore dell'amministrazione in data 23 aprile 1981. Questa lettera, che non si riferisce espressamente ai risultati del concorso CJ 49/79, comunica alla ricorrente che la Corte poteva offrirle un posto di dattilografa di lingua francese, come agente temporaneo di grado C 4, a partire dal 16 giugno 1981. La ricorrente accettava l'offerta il 29 aprile 1981 e occupava detto posto di grado C 4, terzo scatto, a partire dal 1° luglio 1981.

In seguito all'avviso di posto vacante n. CJ 107/81 per un posto di dattilografa (carriera C 5/C 4) di lingua francese, pubblicato il 21 luglio 1981, la ricorrente presentava la candidatura il 22 luglio 1981 e veniva nominata, l'11 agosto 1981, dipendente in prova a partire dal 1° agosto 1981 col grado C 4.

Nell'agosto del 1981 la ricorrente inviava un memorandum al cancelliere della Corte. Questo memorandum, che reca la data del 19 luglio 1981, secondo la convenuta sarebbe stato scritto dopo la nomina avvenuta l'11 agosto 1981, e del resto la ricorrente ammette che avrebbe potuto recare la data del 18 agosto 1981.

La ricorrente vi contestava il voto attribuito dalla commissione giudicatrice del concorso CJ 49/79 e chiedeva «il riesame approfondito» del suo lavoro.

Essa basava la domanda sul fatto che la commissione giudicatrice poteva aver commesso un errore di valutazione. Il sig. Zwickert, direttore dell'amministrazione, chiedeva allora ai membri della commissione giudicatrice del concorso CJ 49/79 una relazione complementare. Essi gli trasmettevano, il 25 settembre 1981, una relazione riguardante la procedura del concorso, concludendo che «la commissione giudicatrice non può modificare il provvedimento adottato nei confronti della sig.na Detti». Sarebbe stato «molto difficile pronunziarsi di nuovo sul caso di una candidata di detto concorso più di nove mesi dopo la stesura della relazione finale». Inoltre, essa avrebbe già tenuto conto delle circostanze più favorevoli dell'esame di stenografia di Lussemburgo al momento della correzione dei lavori. La ricorrente ne veniva informata con memorandum del cancelliere A. Van Houtte in data 14 ottobre 1981.

Un giorno prima, il 13 ottobre 1981, la ricorrente inviava all'autorità che ha il potere di nomina (APN) una domanda a norma dell'art. 90, n. 1, dello statuto del personale nella quale chiedeva la riforma della decisione 11 agosto 1981 con cui era stata nominata segretaria dattilografa di grado C 4, mentre aveva il diritto di ottenere una nuova nomina, in qualità di segretaria stenodattilografa di grado C 3, con effetto retroattivo alla data della

prima nomina (11 agosto 1981). Essa basava la domanda sul fatto che la commissione giudicatrice del concorso CJ 49/79 aveva commesso un errore nel classificare l'esame di stenografia del concorso stesso, attribuendole solo 19,5 punti su 40, il che avrebbe implicato la sua nomina ad un grado inferiore a quello che le sarebbe spettato. Essa annunciava del pari il ricorso giurisdizionale per l'annullamento del provvedimento con cui la commissione giudicatrice non l'aveva iscritta nell'elenco degli idonei per le stenodattilografe. Con memorandum 5 novembre 1981, inviato all'APN, la ricorrente pregava la stessa di considerare il memorandum 13 ottobre 1981 come un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2 dello statuto, fermi restando i mezzi ed argomenti dedotti.

Il 23 ottobre 1981, il comitato del personale inviava un memorandum al direttore dell'amministrazione, informandolo che la ricorrente avrebbe avuto, a suo parere, il diritto di essere informata del risultato di una «seconda correzione» da effettuarsi dalla commissione giudicatrice; in caso di esito negativo di questa correzione, essa avrebbe avuto il diritto «di aspettarsi da parte dei membri della commissione giudicatrice una spiegazione motivata e particolareggiata soprattutto per quanto riguarda i criteri di valutazione seguiti al momento della prima correzione ed i criteri adottati per la seconda correzione dei lavori di stenografia». In seguito a questo intervento il direttore dell'amministrazione inviava al presidente della commissione giudicatrice del concorso CJ 49/79 un memorandum in data 6 novembre 1981, con cui comunicava il parere del comitato del personale. Nella risposta, in data 24 novembre 1981, inviata al direttore dell'amministrazione, la commissione giudicatrice espo-

neva di nuovo, e in modo più particolareggiato, il metodo di correzione adottato per il concorso. Essa avrebbe corretto i lavori dei candidati di Lussemburgo con maggior rigore, onde far salva la parità di trattamento fra i candidati, indipendentemente dal luogo del concorso. A tal fine, la commissione avrebbe «attribuito un certo peso ai vari tipi di errore possibili», senza riferimento agli elaborati dei candidati.

Con decisione 11 febbraio 1982 il presidente della Corte, in qualità di APN, respingeva il reclamo della ricorrente concludendo che benché vi fosse «un errore puramente materiale» della commissione giudicatrice del concorso 49/79, questo errore non aveva «avuto conseguenze dannose atte ad inficiare la ritualità della procedura». Con ragione la commissione giudicatrice avrebbe deciso, onde compensare il leggero vantaggio dei candidati esaminati a Lussemburgo, di correggere «in modo leggermente più rigoroso» i lavori ivi dettati, giacché questi candidati avevano avuto a disposizione più tempo di quelli che avevano effettuato l'esame a Bruxelles. Questo modo di correggere le conseguenze dell'errore della commissione giudicatrice sarebbe stato ragionevole e non avrebbe avuto conseguenze inique «giacché vari candidati convocati a Lussemburgo sono stati iscritti nell'elenco di riserva per le stenodattilografe avendo superato l'esame nel quale la ricorrente è caduta».

Con decisione 8 marzo 1982 la ricorrente veniva nominata in ruolo a partire dal 1° febbraio 1982 in qualità di dattilografa di lingua francese col grado C 4.

Con atto iscritto nel registro della Corte di giustizia il 10 maggio 1982, la ricorrente ha proposto il presente ricorso con cui impugna in primo luogo la decisione della commissione giudicatrice del concorso CJ 49/79 di non iscriverla nell'e-

lenco di riserva delle stenodattilografe (C 3/C 2), ed in secondo luogo chiede di essere ammessa con effetto retroattivo ad un posto corrispondente, e in subordine che venga annullata la decisione che ha respinto il suo reclamo.

Su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

- «1. annullare la decisione della commissione giudicatrice di non iscrivere la ricorrente nell'elenco di riserva per stenodattilografi, C 3/C 2 del concorso CJ 49/79,
2. statuire che la ricorrente va messa ad un posto di detta categoria con effetto dalla data della nomina come segretaria dattilografa,
3. annullare la decisione che ha respinto il nostro reclamo, in subordine:
4. prima di procedere oltre ordinare l'esibizione del processo verbale della commissione giudicatrice, almeno per quanto riguarda l'esame di stenografia, nonché il lavoro di stenografia effettuato dalla ricorrente il giorno del concorso,
5. ordinare che questo lavoro sia riesaminato da una commissione giudicatrice indipendente da designarsi dalla

Corte, altrimenti da un perito in materia,

6. condannare la Corte a tutte le spese di causa.»

La *convenuta* conclude che la Corte voglia:

«— dichiarare irricevibile il ricorso

— altrimenti respingerlo

— statuire sulle spese in conformità alle disposizioni dello statuto».

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

A — Sulla ricevibilità del ricorso

La *ricorrente* sostiene che il ricorso è ricevibile giacché sono soddisfatte tutte le condizioni poste dagli artt. 90 e 91 dello statuto. In particolare, esso è stato proposto entro il termine, il quale scadeva solo il 12 maggio 1982. Essa non era tenuta a proporre il ricorso, né ad avviare la procedura precontenziosa nei tre mesi seguenti la decisione della commissione giudicatrice, dato che non era mai stata informata ufficialmente del risultato del concorso, bensì unicamente mediante una comunicazione orale e ufficiosa. Comunque, vi è un fatto nuovo essenziale consistente nel riconoscimento, da parte della commissione giudicatrice, del proprio errore.

La *convenuta* eccepisce l'irricevibilità del ricorso. Per quanto riguarda la domanda di annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso, a

norma degli artt. 90, n. 2 e 91, n. 2, la *ricorrente* avrebbe dovuto proporre un reclamo precontenzioso, cosa che essa non ha fatto per quanto riguarda l'oggetto principale del ricorso. La domanda del 13 ottobre, rispettivamente del 5 novembre 1981, benché possieda tutti i requisiti del reclamo e possa quindi valere come tale, non è diretta contro la decisione della commissione giudicatrice del concorso, bensì contro la decisione dell'APN in data 11 agosto 1981 con cui la *ricorrente* era stata nominata segretaria dattilografa col grado C 4. Il reclamo precontenzioso ha quindi un oggetto diverso da quello del ricorso giurisdizionale. La decisione della commissione giudicatrice, per quanto riguarda il reclamo, ne costituisce il fondamento, non già l'oggetto. Il reclamo 13 ottobre 1981, qualora fosse diretto contro la decisione della commissione giudicatrice, sarebbe tardivo, dato che la *ricorrente* aveva avuto conoscenza della decisione della commissione giudicatrice del concorso CJ 49/79 al più tardi il 23 aprile 1981, data in cui aveva ricevuto l'offerta di essere assunta come dattilografa col grado C 4, terzo scatto, offerta fattale dal direttore dell'amministrazione della Corte. Il termine di tre mesi per proporre il reclamo decorreva da questa data, a norma dell'art. 90, n. 2, 2° comma dello statuto ed è quindi scaduto il 23 luglio 1981.

Per quanto riguarda la tesi della *ricorrente* secondo cui vi è un fatto nuovo essenziale, consistente nel riconoscimento, da parte dei membri della commissione giudicatrice, di aver commesso un errore, la *convenuta* sostiene che il memorandum 25 settembre 1981 non contiene un riconoscimento del genere e contesta l'esistenza di un fatto nuovo.

Per quanto riguarda il memorandum della *ricorrente* in data 19 luglio 1981, non si tratta di un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2 dello statuto, in quanto non è stato inviato alla APN e non contiene

precise conclusioni. Anche se potesse essere considerato un reclamo, sarebbe stato respinto con la risposta negativa contenuta nel memorandum del cancelliere in data 14 ottobre 1981, data a partire dalla quale decorreva il termine per il ricorso giurisdizionale, il quale è quindi scaduto molto prima della proposizione del ricorso.

Per quanto riguarda poi le conclusioni della ricorrente relative all'ammissione ad un posto della categoria C 3/C2 con effetto retroattivo, esse sono irricevibili dato che la ricorrente non ha chiesto l'annullamento della decisione di nomina 11 agosto 1981 e non può quindi chiederne la riforma. Benché la ricorrente abbia chiesto, il 13 ottobre 1981, la riforma di detta decisione nonché una nuova assegnazione, il ricorso si è limitato a chiedere l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice.

A parte ciò, il reclamo 13 ottobre, rispettivamente 5 novembre 1981, aveva un oggetto diverso da quello del ricorso, in quanto non era diretto contro la decisione della commissione giudicatrice del concorso, ma tendeva alla riforma della decisione dell'APN in data 11 agosto 1981. Anche se il reclamo potesse essere considerato diretto contro la decisione della commissione giudicatrice, la situazione non cambierebbe, giacché, facendo seguito ad un precedente reclamo, non potrebbe essere considerato come tale, la ricorrente avrebbe quindi dovuto proporre un ricorso giurisdizionale.

La *ricorrente* contesta che il reclamo precontenzioso abbia avuto un oggetto diverso da quello del ricorso giurisdizionale. Chiedendo la riforma della decisione relativa alla nomina al grado C 4, essa ha del pari, benché implicitamente, contestato la decisione della commissione giudicatrice del concorso CJ 49/79. La Corte ha più volte affermato che un'amministrazione efficiente non può limitarsi alla lettera delle domande e dei reclami, ma deve appurarne il senso. Basando la pretesa ad un posto più elevato sugli errori commessi dalla commissione giudicatrice, la ricorrente ha nel contempo chiesto la rettifica della relazione della commissione giudicatrice. Essa ha inoltre chiesto all'APN «di trarre tutte le conseguenze giuridiche» dall'errore della commissione giudicatrice del concorso.

Infine, la convenuta deduce a sostegno dell'eccezione d'irricevibilità l'argomento secondo cui nella lettera del 23 aprile 1981 la ricorrente ha accettato senza condizioni l'assunzione come dattilografa, anziché come stenodattilografa. Questa accettazione va considerata come rinuncia alla possibile impugnazione della decisione della commissione giudicatrice del concorso e come acquiescenza. Ciò vale del pari per la seconda accettazione, anch'essa incondizionata, dello stesso posto al momento della nomina avvenuta l'11 agosto 1981.

Quanto alla tardività, la ricorrente contesta che il termine abbia cominciato a decorrere il 23 aprile 1981, giacché la lettera dell'amministrazione della Corte in data 23 aprile non conteneva la minima allusione al fatto che essa era stata eliminata come segretaria stenodattilografa. Comunque, vi è un fatto nuovo, ignoto all'inizio, che essa ha appreso solo in se-

guito alla nota della commissione giudicatrice in data 25 settembre 1981 che le è stata trasmessa con memorandum del cancelliere in data 14 ottobre 1981. Nella nota, i membri della commissione giudicatrice hanno riconosciuto di aver commesso un errore, senza dubbio «in termini piuttosto diplomatici», il che è confermato dall'esposizione dei fatti nella decisione del presidente della Corte. Quanto meno, nel testo di questa decisione il senso del reclamo è stato chiaramente colto, come si desume dal ricorso e dalle conclusioni, là dove si riferisce alla decisione della commissione giudicatrice del concorso CJ 49/79 di non iscrivere il nome della ricorrente nell'elenco di riserva per stenodattilografe C 3/C 2. Secondo la ricorrente, il suo memorandum del 19 luglio 1981 non costituisce un reclamo, punto di partenza dei termini stabiliti dallo statuto. Va del pari respinto l'argomento della rinuncia e dell'acquiescenza da parte della ricorrente, giacché essa fino al luglio del 1981 poteva credere di essere iscritta nell'elenco di riserva per stenodattilografe e non aveva affatto conoscenza di un errore della commissione giudicatrice.

che il ricorso non è tardivo, essa conclude per la ricevibilità di quest'ultimo.

B — *Nel merito*

Con un primo mezzo la *ricorrente* sostiene che vi sono state delle irritalità di procedura in quanto la commissione giudicatrice del concorso CJ 49/79 ha commesso un errore di fatto omettendo il titolo del testo del dettato al momento dell'esame di stenografia a Lussemburgo, errore che è ammesso dalla commissione giudicatrice e dal presidente della Corte nella decisione 11 febbraio 1982. In quanto diretto contro tale irritalità, il mezzo non riguarda un giudizio della commissione giudicatrice, bensì un errore banale. Malgrado questo errore da parte sua, la commissione giudicatrice ha fatto carico alla ricorrente di non aver scritto il titolo del lavoro.

Essa non ha chiesto espressamente l'annullamento della prima nomina, ma ritiene di aver chiesto «un equivalente collario», la nomina in C 3/C 2, il che implica l'annullamento. Vi è soprattutto un nesso sostanziale fra le due decisioni; dato infatti che la decisione della commissione giudicatrice è irregolare, l'iscrizione della ricorrente nell'elenco di riserva C 3/C 2 è inevitabile, quanto meno a causa della tutela del suo legittimo affidamento nei confronti dell'amministrazione. Dato che l'oggetto della lite è lo stesso nel ricorso e nel reclamo, e dato

In secondo luogo, la commissione giudicatrice non aveva il potere di abbandonare i criteri adottati onde «compensare i vantaggi» dell'esame di Lussemburgo. Modificando i criteri di giudizio onde correggere l'errore di cui sopra, la commissione giudicatrice si è allontanata dai criteri adottati. Un fatto del genere costituisce trasgressione dell'allegato III, art. 1, lettera e) dello statuto, secondo il quale la commissione giudicatrice deve stabilire in anticipo la rispettiva valutazione e non può più modificarla durante la correzione dei lavori. Inoltre era er-

rato il principio di compensare il vantaggio correggendo i testi dettati a Lussemburgo in modo più rigoroso. Così pure, il fatto che vari candidati abbiano superato l'esame di Lussemburgo non prova in modo adeguato che la «compensazione dei vantaggi» fosse un metodo logico e giusto, quanto meno nei confronti della ricorrente. A causa del fatto che la commissione giudicatrice non ha applicato al suo lavoro i criteri adottati, il risultato del concorso, perlomeno per quanto riguarda la ricorrente, ne risulta alterato, quindi va annullata la decisione di non iscriverla nell'elenco di riserva per le stenodattilografe e la Corte deve dichiarare che la ricorrente va considerata promossa per quanto riguarda l'esame di stenografia. In subordine, il lavoro della ricorrente deve essere riesaminato da una commissione giudicatrice neutra.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che il principio del legittimo affidamento è stato trasgredito, il che si desume già dai due primi mezzi. Non informando in modo preciso la ricorrente circa la sua iscrizione nell'elenco di riserva per dattilografe o stenodattilografe, la convenuta ha creato «delle certezze e delle speranze di carriera» che non poteva distruggere in seguito. Ciò costituisce un illecito amministrativo che esporrebbe l'APN quanto meno ad un'azione di danni. I candidati di un concorso hanno quanto meno diritto a che la commissione giudicatrice non commetta un errore che si risolva a loro danno.

Infine, la ricorrente chiede che la convenuta sia obbligata, a norma dell'art. 45, par. 3 del regolamento, a trasmetterle la relazione della commissione giudicatrice

CJ 49/79 e il suo elaborato di stenografia, onde darle la possibilità di provare le sue tesi.

La *convenuta* ribatte che il primo mezzo non può essere preso in esame dalla Corte, dato che la decisione della commissione giudicatrice di cui la ricorrente chiede l'annullamento costituisce il risultato delle valutazioni della commissione stessa ed è al riparo dalle critiche dell'APN. Essa non può quindi essere controllata dalla Corte, dato che questa è competente unicamente a sindacare la legittimità della procedura seguita.

La *convenuta* contesta inoltre che i membri della commissione giudicatrice del concorso abbiano ammesso un errore e che vi sia stato un «errore di classificazione». Nelle note inviate al direttore dell'amministrazione i membri della commissione giudicatrice si sono limitati ad esporre lo svolgimento degli esami a Bruxelles ed a Lussemburgo. Benché nei due luoghi il dettato sia stato diverso, la commissione giudicatrice ha garantito la parità dei candidati valutando i risultati dell'esame con una «compensazione di vantaggi». L'equità del metodo di classificazione è stata confermata dalla promozione di vari candidati convocati a Lussemburgo.

Quanto al secondo mezzo, l'asserita violazione dei criteri adottati, la ricorrente non è in grado di dimostrare questo assunto o di provarlo. La commissione giudicatrice ha stabilito i criteri di valuta-

zione degli esami e li ha applicati in modo rigoroso. È poi errata la tesi della ricorrente secondo cui la commissione giudicatrice di un concorso non può modificare i criteri adottati.

Per quanto riguarda il terzo mezzo, la trasgressione del principio del legittimo affidamento, né le modalità del concorso, né le circostanze in cui si è svolto giustificano un assunto del genere. Dato che il primo ed il secondo mezzo sono infondati, questo terzo mezzo manca di qualsiasi base.

La convenuta si oppone poi alla domanda della ricorrente che sia prodotto il processo verbale della commissione giudicatrice del concorso CJ 49/79, sostenendo che i fatti rilevanti sono stati adeguatamente chiariti dalle note della commissione giudicatrice inviate al direttore dell'amministrazione. Così pure, l'esibizione del processo verbale non può essere effettuata senza rivelare numerosi dati riguardanti persone estranee alla causa.

Infine la domanda della ricorrente di essere ammessa ad un posto di stenodattilografa col grado C3/C2, con effetto retroattivo, va manifestamente oltre la competenza della Corte in sede di sindacato di legittimità.

La convenuta conclude che il ricorso è infondato nel suo complesso.

C — Quanto alle spese

La *ricorrente* chiede che le spese siano comunque poste a carico della convenuta, la quale avrebbe provocato la causa col suo atteggiamento «piuttosto curioso», senza colpa della ricorrente. La *convenuta* sostiene invece che non vi è al-

cun motivo di derogare all'art. 70 del regolamento di procedura a favore della ricorrente.

IV — La fase orale

All'udienza del 24 marzo 1983 la ricorrente, con l'avv. Victor Biel, e la Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentata dall'avv. Alex Bonn, hanno svolto difese orali.

Per quanto riguarda la questione se, come «compensazione di vantaggi», undici punti siano stati detratti ai candidati di Lussemburgo per aver omesso il titolo dell'esame di stenografia, a richiesta del giudice relatore il rappresentante della convenuta ha dichiarato di non riuscire a rendersi conto in che modo, in pratica, la commissione giudicatrice abbia effettuato tale compensazione. Cionondimeno, secondo i chiarimenti forniti all'amministrazione, in particolare nella nota della commissione giudicatrice 24 novembre 1981 diretta al direttore dell'amministrazione, la commissione avrebbe proceduto nel modo seguente:

«Le valutazioni contenute nella relazione tengono conto del fatto che i candidati che hanno sostenuto gli esami a Lussemburgo non hanno dovuto prender nota del titolo del lavoro di stenografia (11 parole), benché avessero a disposizione lo stesso tempo dei candidati di Bruxelles; la commissione non li ha penalizzati per questa omissione, ma allo scopo di far salva la parità di trattamento fra i candidati, indipendente dal luogo di concorso, ha corretto con maggior rigore il testo d'esame».

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 30 giugno 1983.

In diritto

- 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 10 maggio 1982, la sig.na Armelle Detti, dipendente di ruolo di grado C 4 della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha proposto un ricorso diretto, in via principale, all'annullamento della decisione con cui la commissione giudicatrice del concorso generale CJ 49/79 ha rifiutato di iscriverla nell'elenco di riserva per l'assunzione di segretarie stenodattilografe di lingua francese della categoria C 3/C 2.
- 2 Nel 1980 la ricorrente partecipava in Lussemburgo agli esami di detto concorso che si svolgevano contemporaneamente in Bruxelles e in Lussemburgo.
- 3 Il testo dell'esame di stenografia veniva dettato a Bruxelles col titolo (11 parole), mentre a Lussemburgo questo veniva omissso.
- 4 Ritenendo che i candidati di Lussemburgo fossero stati favoriti rispetto a quelli di Bruxelles, la commissione giudicatrice del concorso decideva, onde «compensare i vantaggi», di correggere con maggior rigore «il testo dei lavori» di Lussemburgo.
- 5 Avendo la ricorrente ottenuto 19,5 punti su 40, le mancava mezzo punto per essere iscritta nell'elenco degli idonei del concorso per la carriera di stenodattilografa (C 3/C 2), di guisa che veniva iscritta solo nell'elenco degli idonei per le dattilografe (C 5/C 4).
- 6 Con lettera 27 gennaio 1981 l'amministrazione della Corte informava la ricorrente dell'iscrizione nell'elenco di riserva del concorso, senza tuttavia precisare se vi comparisse in qualità di stenodattilografa o di dattilografa e, a quanto pare, senza fornirle precisazioni sui risultati del suo esame.

- 7 In seguito ad un'offerta fatta per telefono e confermata con lettera dell'amministrazione, in data 23 aprile 1981, la ricorrente veniva assunta, dal 1° luglio 1981, come agente temporaneo di grado C 4 e, l'11 agosto 1981, in seguito ad un avviso di posto vacante, veniva nominata dattilografa di lingua francese come dipendente in prova a partire dal 1° agosto 1981 col grado C 4.
- 8 Con memorandum recante la data del 19 luglio 1981 la ricorrente si rivolgeva al cancelliere contestando il voto che le era stato attribuito dalla commissione giudicatrice del concorso e chiedendo il riesame del lavoro di stenografia.
- 9 Il 14 ottobre 1981 l'amministrazione faceva pervenire alla ricorrente una relazione supplementare della commissione giudicatrice, in data 25 settembre 1981, in cui si dichiarava che la commissione aveva tenuto conto, nel correggere i lavori, del modo in cui era stata effettuata la dettatura in stenografia a Lussemburgo e si concludeva che la commissione stessa non poteva modificare la decisione adottata nei confronti della ricorrente.
- 10 Il 13 ottobre 1981 la ricorrente proponeva una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1 dello statuto, diretta alla riforma della decisione 11 agosto 1981 con cui era stata nominata segretaria dattilografa di grado C 4 ed alla sua nomina come segretaria stenodattilografa di grado C 3; il 5 novembre essa pregava l'amministrazione di considerare questa domanda come un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2 dello statuto.
- 11 In seguito ad intervento del comitato del personale, la commissione giudicatrice trasmetteva all'amministrazione la seconda relazione, recante la data del 24 novembre 1981.
- 12 Con decisione 11 febbraio 1982 il presidente della Corte, agendo in qualità di autorità che ha il potere di nomina, respingeva il reclamo e confermava che la commissione giudicatrice non aveva inficiato la ritualità della procedura correggendo «in modo leggermente più rigoroso» i lavori dei candidati del concorso di Lussemburgo.
- 13 Il 10 maggio 1982 la ricorrente ha proposto il presente ricorso contro il quale la convenuta ha sollevato, in primo luogo, un'eccezione di irricevibilità.

Sulla ricevibilità

- 14 Secondo la convenuta il ricorso è irricevibile per tre motivi: in primo luogo, la ricorrente non ha proposto un reclamo precontenzioso per la domanda di annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso, giacché il reclamo del 5 novembre 1981 era diretto contro la decisione 11 agosto 1981 con cui l'APN la nominava segretaria dattilografa. In secondo luogo, il reclamo era tardivo giacché la ricorrente aveva avuto conoscenza della decisione della commissione giudicatrice al più tardi il 23 aprile 1981, di guisa che il termine per proporre il reclamo era scaduto il 23 luglio 1981. In terzo luogo, accettando senza condizioni un posto di dattilografa di grado C 4, la ricorrente ha ammesso la tesi dell'amministrazione.
- 15 Ribattendo a questa eccezione, la ricorrente sostiene di avere del pari contestato, se pure implicitamente, col reclamo precontenzioso la decisione della commissione giudicatrice del concorso e che comunque vi è un fatto nuovo di cui essa ha avuto conoscenza solo attraverso la nota 25 settembre 1981 della commissione giudicatrice.
- 16 Per quanto riguarda la prima ragione addotta dalla convenuta, si deve osservare in primo luogo che, come la Corte ha affermato nella sentenza 14 giugno 1972 (Marcato/Commissione, 44/71, Racc. pag. 427), il reclamo diretto contro una decisione di una commissione giudicatrice di concorso è privo di senso, dato che l'istituzione non può annullare né modificare le decisioni di una commissione giudicatrice e che quindi il solo rimedio di cui dispongono gli interessati nei confronti di una decisione del genere consiste nell'adire direttamente la Corte.
- 17 Data questa situazione, la ricorrente non era obbligata a proporre un reclamo contro la decisione della commissione giudicatrice prima di esperire il ricorso giurisdizionale. Cionondimeno, dato che un reclamo è stato ad onta di ciò proposto, il termine di impugnazione decorre, a norma dell'art. 91 dello statuto, dal giorno della notifica della decisione adottata in seguito al reclamo.
- 18 In secondo luogo si deve osservare che dal fascicolo si desume che la ricorrente chiedendo, col reclamo del 5 novembre 1981, la riforma della decisione 11 agosto 1981 con cui era stata nominata dattilografa di grado C 4, ha nel

contempo impugnato la decisione della commissione giudicatrice del concorso CJ 49/79 riguardante la sua non iscrizione nell'elenco di riserva per segretarie stenodattilografe C 3/C 2; di conseguenza, il reclamo diretto contro la decisione 11 agosto 1981 dell'APN tendeva del pari all'annullamento della decisione della commissione giudicatrice. Ne consegue inoltre che il reclamo comprendeva la nomina al grado C 3.

- 19 Quanto all'asserita tardività del ricorso, si deve rilevare che la ricorrente non è mai stata informata ufficialmente dell'effettivo risultato dell'esame e soprattutto ha avuto conoscenza della «compensazione di vantaggi» solo attraverso il memorandum 25 settembre 1981 della commissione giudicatrice. L'amministrazione non può quindi eccepire un ritardo dovuto al suo stesso comportamento.
- 20 Per le stesse ragioni va respinto l'argomento relativo all'acquiescenza della ricorrente circa il risultato dell'esame.
- 21 Ne consegue che l'eccezione d'irricevibilità va respinta.

Nel merito

- 22 La ricorrente formula nel ricorso tre domande principali: in primo luogo l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso CJ 49/79, riguardante la sua non iscrizione nell'elenco di riserva per l'assunzione di segretarie stenodattilografe C 3/C 2, in secondo luogo l'ammissione ad un posto di detta categoria con effetto alla data della nomina come segretaria dattilografa C 4, in terzo luogo l'annullamento della decisione con cui il reclamo è stato respinto.
- 23 A sostegno la ricorrente deduce che la commissione giudicatrice ha commesso delle irritalità procedurali considerando ingiustamente un errore l'omissione del titolo del testo dettato per l'esame di stenografia a Lussemburgo, il che non costituisce un giudizio ma un errore puro e semplice, e che la commissione giudicatrice ha trasgredito l'art. 1, n. 1, lett. e) dell'allegato III dello statuto correggendo con maggior rigore detto lavoro come «compensazione di vantaggi».

- 24 Essa sostiene inoltre che l'istituzione convenuta, non avendola esattamente informata della mancata iscrizione nell'elenco di riserva per le stenodattilografe, ha creato delle certezze e delle speranze di carriera di cui si deve tener conto in forza del principio della tutela del legittimo affidamento.
- 25 La convenuta oppone che la valutazione delle prove da parte della commissione giudicatrice del concorso costituisce un giudizio che non può essere sindacato dalla Corte la cui competenza si limita al controllo di legittimità della procedura seguita. Essa contesta che la commissione giudicatrice abbia comunque commesso un errore. Essa rileva inoltre che la commissione giudicatrice ha seguito criteri puramente obiettivi.
- 26 Quanto al principio della tutela del legittimo affidamento, la convenuta sostiene che né i requisiti per il concorso, né le circostanze in cui si è svolto, né il comportamento ulteriore della ricorrente possono dar luogo all'applicazione di tale principio, giacché questa ha avuto conoscenza del risultato dell'esame al più tardi in occasione del colloquio telefonico dell'8 aprile 1981 con l'amministrazione.
- 27 È giurisprudenza costante che la commissione giudicatrice di un concorso dispone di un ampio potere discrezionale e che il merito dei suoi giudizi non può essere controllato dalla Corte. Cionondimeno la commissione giudicatrice deve procedere in base a criteri obiettivi e noti a ciascuno dei candidati e deve motivare adeguatamente le proprie decisioni. È questo il motivo per cui l'art. 1, n. 1, lett. e) dell'allegato III dello statuto stabilisce che il bando di concorso, fissato dall'autorità che ha il potere di nomina, deve specificare fra l'altro, nel caso del concorso per esami, il tipo degli esami e la loro rispettiva valutazione.
- 28 Tenuto conto dell'importanza che l'assunzione mediante concorso ha per l'ulteriore carriera dei dipendenti, si deve vigilare attentamente sull'applicazione di criteri di valutazione obiettivi e uguali per tutti i candidati. Ne consegue che i candidati di un concorso hanno il diritto di aspettarsi che gli esami i quali si svolgano simultaneamente in luoghi diversi siano perfettamente identici e devono inoltre essere informati in modo ufficiale e preciso dei risultati degli esami stessi.

- 29 Qualora irritalità od errori avvenuti durante lo svolgimento di un concorso non possano essere riparati mediante ripetizione d'esami, di guisa che non rimane altra alternativa che il ricorso ad un correttivo al momento della valutazione dei lavori, questa compensazione deve essere effettuata in modo non equivoco e l'interessato ha il diritto di essere informato dei criteri seguiti.
- 30 Nel presente caso è assodato che non vi è stata equivalenza perfetta fra gli esami svoltisi a Bruxelles e quelli sostenuti a Lussemburgo e che la commissione giudicatrice ha quindi proceduto mediante compensazione al momento della correzione dei lavori; l'amministrazione si è limitata a dichiarare che i lavori dei candidati che avevano sostenuto l'esame a Lussemburgo erano stati corretti «con maggior rigore» di quelli di Bruxelles, senza tuttavia chiarire quali fossero gli specifici criteri seguiti al momento della correzione. Stando così le cose, la Corte non può accertare se siano stati seguiti criteri obiettivi e in particolare se sia stata fatta salva la parità fra candidati.
- 31 A parte ciò, la ricorrente non è mai stata ufficialmente informata dell'effettivo risultato dell'esame, di guisa che essa poteva credere, soprattutto basandosi sulla lettera 27 gennaio 1981 del direttore dell'amministrazione della Corte, di essere stata del pari promossa nell'esame di stenografia.
- 32 Di conseguenza la decisione della commissione giudicatrice del concorso CJ 49/79, con cui la ricorrente è stata iscritta nell'elenco degli idonei per le dattilografe C 5/C 4, trasgredisce i principi e le norme del concorso sopramenzionato e va quindi annullata.
- 33 Trattandosi di un concorso generale bandito per la costituzione di una riserva d'assunzione, i diritti della ricorrente sono adeguatamente tutelati se la commissione giudicatrice e l'APN riesaminano le loro decisioni e cercano una soluzione equa per il suo caso, tenuto conto di quanto detto sin qui,

senza che sia necessario modificare i risultati del concorso nel loro complesso o annullare le nomine effettuate in esito allo stesso. Ciò premesso, le restanti domande della ricorrente sono divenute prive di oggetto.

Sulle spese

- 34 A norma dell'art. 69, § 2 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. L'istituzione convenuta è restata sostanzialmente soccombente e va quindi condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1° E annullata la decisione con cui la commissione giudicatrice del concorso CJ 49/79 ha negato alla ricorrente l'iscrizione nell'elenco di riserva per l'assunzione di segretarie stenodattilografe di lingua francese nella categoria C 3/C 2.

2° La Corte di giustizia è condannata alle spese.

Pescatore

Due

Bahlmann

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 14 luglio 1983.

Per il cancelliere

Il Presidente della Seconda Sezione

J. A. Pompe

P. Pescatore

cancelliere aggiunto